

Comunicazione della Commissione — Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 6/05)

1. La crisi economica e finanziaria, i suoi effetti sull'economia reale e la necessità di misure temporanee

1.1. La crisi economica e finanziaria e i suoi effetti sull'economia reale

Dall'inizio della crisi economica e finanziaria mondiale nell'autunno del 2008, la Commissione ha pubblicato una serie di comunicazioni che forniscono orientamenti dettagliati sui criteri di compatibilità del sostegno accordato dagli Stati membri alle banche e alle imprese non finanziarie rispetto alle disposizioni previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, il 19 gennaio 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ⁽¹⁾ («il quadro temporaneo»).

La crisi economica e finanziaria ha provocato un forte rallentamento dell'economia reale, con ripercussioni sulle famiglie, sulle imprese e sull'occupazione. Ne è conseguita una rapida diminuzione delle aspettative di crescita, del commercio e degli investimenti. Le banche hanno dovuto ridurre il *leveraging*, assorbire le perdite e procedere ad una nuova valutazione del rischio, il che ha aumentato la loro avversione al rischio. Anche le imprese meritevoli di credito hanno dovuto affrontare difficoltà inaspettate per accedere ai finanziamenti ⁽²⁾.

Scopo del quadro temporaneo era permettere agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari, onde agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti e al tempo stesso incoraggiare le imprese a continuare ad investire nel futuro in tali circostanze eccezionali. La scadenza del quadro temporaneo era prevista al 31 dicembre 2010. Adottando un quadro unico applicabile a tutti gli Stati membri, la Commissione ha incoraggiato un'azione coordinata per garantire trasparenza e condizioni eque per le imprese e gli Stati membri all'interno del mercato unico.

Il quadro temporaneo è stato consolidato e modificato nel febbraio 2009 ⁽³⁾ e nuovamente modificato nel dicembre 2009 ⁽⁴⁾ per inserirvi alcuni adeguamenti tecnici, in particolare per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzie. Nell'ottobre 2009 la Commissione ha introdotto un'ulteriore modifica al quadro temporaneo per autorizzare un importo compatibile di aiuti limitato a 15 000 EUR per il settore agricolo ⁽⁵⁾.

1.2. Ricorso al quadro temporaneo e necessità di modificare determinate misure e di sostituire il quadro

Dall'adozione, gli Stati membri hanno fatto considerevolmente ricorso alle possibilità offerte dal quadro temporaneo. In base agli elementi raccolti dalla Commissione, esso ha rappresentato un ulteriore, utile strumento per garantire l'afflusso di credito alle imprese in periodi di crisi.

La Commissione ha compiuto una prima valutazione del quadro temporaneo nell'ottobre 2009, per decidere se fosse necessario mantenerlo in vigore dopo il 31 dicembre 2009. Il 17 marzo 2010 è stato lanciato un secondo questionario pubblico che verteva essenzialmente sugli effetti del quadro temporaneo e sulla sua efficacia nel rilanciare l'accesso ai finanziamenti.

⁽¹⁾ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. Commissione europea, Affari economici e finanziari: Previsioni intermedie 2010 e FMI: *World Economic Outlook*, ottobre 2010; cfr. inoltre BCE: *The Euro Area Bank Lending Survey*, ottobre 2010 e BCE: *Survey on the access to finance of SMEs in the Euro area, March to September 2010*.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 261 del 31.10.2009, pag. 2).

Nel decidere l'eliminazione progressiva delle misure attualmente previste dal quadro temporaneo, è opportuno tenere in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l'evoluzione della situazione economica e la capacità delle istituzioni finanziarie e dei mercati di fornire fondi adeguati al settore delle imprese meritevoli di credito; d'altro canto, l'adeguatezza del quadro temporaneo come strumento di sostegno alla ripresa economica a lungo termine ed i suoi effetti sulla concorrenza tra imprese e in tutti gli Stati membri.

La ripresa economica, avviatasi lentamente all'inizio del 2010, durante l'anno si è fatta strada alquanto più celermente del previsto. Malgrado tale ripresa appaia ancora fragile e disomogenea nell'Unione, alcuni Stati membri vantano tassi di crescita moderati o anche più elevati. Inoltre, nonostante alcuni casi di vulnerabilità, il settore bancario nel suo complesso sembra più vigoroso di quanto fosse un anno fa. I prestiti al settore privato appaiono in risalita, riprendendo le tendenze precedenti. A mano a mano che la ripresa economica si affermerà e verranno affrontati i nodi della sostenibilità fiscale, le condizioni dei mercati finanziari dovrebbero continuare a migliorare gradatamente, favorendo la ripresa. Permangono tuttavia incertezze sull'evoluzione di particolari segmenti di mercato e determinati paesi⁽⁶⁾. L'andamento futuro dei finanziamenti rimane quindi incerto e persiste il rischio che il sistema bancario non sia in grado di sostenere la ripresa quando ripartiranno le richieste di credito, a meno che le banche non affrontino integralmente i propri bisogni di ristrutturazione.

A causa della grande instabilità dei mercati finanziari e dell'incertezza sulle prospettive economiche, le condizioni del mercato giustificano la proroga, fino al 31 dicembre 2011, di determinate misure attualmente previste dal quadro temporaneo e destinate a facilitare l'accesso delle imprese al finanziamento. Un'analoga necessità esiste per l'aiuto temporaneo per la produzione di prodotti verdi, poiché a causa della crisi economica e finanziaria le imprese hanno tuttora difficoltà ad ottenere finanziamenti per la produzione di prodotti più rispettosi dell'ambiente.

Il mantenimento della possibilità di beneficiare di misure di aiuto a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato in presenza di condizioni di mercato eccezionali non deve tuttavia ostacolare il processo di abbandono graduale delle misure di sostegno temporaneo straordinario alle banche. Per quanto riguarda il settore bancario, nella riunione del 2 dicembre 2009 il Consiglio «Economia e finanza» ha riconosciuto la necessità di definire una strategia per la riduzione graduale delle misure di sostegno, strategia che dovrebbe essere trasparente e debitamente coordinata tra gli Stati membri per evitare ricadute negative. Di conseguenza, la Commissione ha attuato già nel 2010 la prima fase di un processo di uscita graduale per le banche⁽⁷⁾.

Per le misure del quadro temporaneo non sono ancora state prese decisioni analoghe. La Commissione ritiene pertanto che una proroga limitata di determinate misure attualmente previste dal quadro temporaneo, accompagnata dall'introduzione di condizioni più rigorose relative alle misure prorogate, costituisca un elemento centrale di un graduale ritorno a regole normali in materia di aiuti di Stato limitandone al tempo stesso l'impatto sulla concorrenza mediante, in particolare, la diminuzione delle riduzioni applicabili e l'introduzione di condizioni più rigorose per le grandi imprese rispetto alle PMI.

Inoltre, le misure di aiuto dovrebbero essere destinate agli investimenti che contribuiscono ad un'economia sostenibile a lungo termine fornendo sostegno alle imprese redditizie. Anche in periodi di crisi economica e finanziaria dovrebbero essere intraprese le necessarie ristrutturazioni delle imprese in difficoltà, onde consentirne il risanamento a lungo termine. Ciò è essenziale per non ritardare la necessaria ristrutturazione dell'economia e non inasprire in tal modo la recessione e i suoi effetti a lungo termine. In futuro, pertanto, le imprese in difficoltà economica non dovrebbero beneficiare delle misure previste dal quadro temporaneo.

⁽⁶⁾ Cfr. Commissione europea, Affari economici e finanziari: *Autumn Forecast 2010* (29 novembre 2010).

⁽⁷⁾ Dal 1° luglio 2010 la Commissione applica condizioni più rigorose per stabilire la compatibilità delle garanzie pubbliche a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Cfr. il documento di lavoro del 30 aprile 2010 della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010.

La previsione di un aiuto compatibile di importo limitato è stata introdotta nel quadro temporaneo come misura straordinaria per fornire agli Stati membri uno strumento supplementare nel momento in cui la crisi economica e finanziaria era più grave, pur non essendo tale provvedimento mirato ad un obiettivo particolare. È importante indicare che tale misura rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, poiché supera il massimale di 200 000 EUR per impresa di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ⁽⁸⁾ (regolamento «de minimis»).

Nell'intero periodo di applicazione del quadro temporaneo, la maggior parte degli Stati membri ha fatto ricorso alla misura (23 regimi in 23 Stati membri). Tuttavia, solo una minima percentuale dei fondi stanziati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione nel quadro della misura sono stati effettivamente erogati (circa il 7 %). Inoltre, il grosso degli aiuti erogati nel quadro della misura è concentrato in un solo Stato membro, la Germania (oltre il 78 % dei fondi concessi), mentre Stati membri come l'Italia e il Regno Unito hanno erogato per tale misura rispettivamente l'8 % e l'1,1 % della spesa totale ⁽⁹⁾.

Appare quindi evidente che, benché la misura si sia dimostrata utile come strumento a breve termine nel momento in cui la crisi economica e finanziaria era al suo apice, essa ha anche provocato disparità nel mercato interno. La Commissione ritiene pertanto che, nell'ambito di una strategia di riduzione graduale, occorra tornare a misure di aiuti di Stato meno distorsive e più orientate alla crescita, in particolare chiedendo ai beneficiari una contropartita diretta a un particolare obiettivo di interesse comune. Di conseguenza, la Commissione non considera opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 2010 l'aiuto compatibile di importo limitato, fatte salve le richieste presentate prima di tale data sulla base di regimi approvati dalla Commissione e che siano ancora in fase di trattamento dopo detta data.

Gli adeguamenti temporanei degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁰⁾ (orientamenti sul capitale di rischio) hanno dato un segnale positivo agli Stati membri ed agli operatori del mercato. I dati suggeriscono che la crisi economica e finanziaria ha avuto un impatto sui mercati del venture capital ed è cresciuto il limite superiore della carenza di capitale proprio delle PMI. La Commissione ritiene pertanto che la maggiorazione delle *tranche* massime di finanziamento consentite per le PMI su un periodo di dodici mesi possa essere applicata anche al fuori del contesto della crisi economica e finanziaria. La Commissione modificherà di conseguenza gli orientamenti sul capitale di rischio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Infine, per quanto riguarda l'accesso agli strumenti di finanziamento per il commercio, dai dati disponibili e dalle informazioni presentate dagli Stati membri risulta che le condizioni del mercato sono lentamente migliorate; tuttavia, le imprese hanno ancora difficoltà a trovare assicuratori privati che garantiscano loro una copertura assicurativa in molti settori e in molti Stati membri. Di conseguenza, la semplificazione procedurale introdotta dal quadro temporaneo rispetto alla comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽¹¹⁾ è ancora giustificata nel 2011.

Poiché determinate misure del quadro temporaneo sono già state modificate e devono ora subire nuove modifiche per rispondere all'attuale situazione economica, per ragioni di chiarezza occorre sostituire il quadro temporaneo in vigore mediante la presente comunicazione.

⁽⁸⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

⁽⁹⁾ Dati trasmessi dagli Stati membri in risposta al questionario della Commissione sull'applicazione del quadro temporaneo, pubblica consultazione svoltasi tra il 18.3.2010 e il 26.4.2010. Non sono pervenute risposte da Portogallo e Slovacchia e la Francia non ha comunicato i dati relativi alla misura.

⁽¹⁰⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4).

2. Applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b)

2.1. Principi generali

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». In questo contesto, il Tribunale ha affermato che il turbamento deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o una parte del territorio. Ciò è anche in linea con la necessità di interpretare in modo rigoroso qualunque possibilità di deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato ⁽¹²⁾.

Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha costantemente interpretato tali norme in modo rigoroso ⁽¹³⁾.

In tale contesto, la Commissione ritiene che, al di là del sostegno di emergenza al sistema finanziario, l'attuale crisi mondiale possa ancora richiedere una risposta politica eccezionale. Poiché tutti gli Stati membri sono interessati dalla crisi, pur in modi e a livelli diversi, e poiché l'attuale grado di integrazione delle economie e dei mercati finanziari nazionali degli Stati membri e la loro attuale fragilità aumenta il rischio di gravi effetti di ricaduta di una crisi singola sul sistema nel suo complesso, il ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato dovrebbe rimanere una possibilità per gli Stati membri ove debitamente giustificata.

Vista la gravità dell'attuale crisi economica e finanziaria e i suoi effetti per l'economia degli Stati membri nel suo complesso, la Commissione reputa che determinate categorie di aiuti di Stato potrebbero essere giustificate, per un lasso di tempo limitato, per porre rimedio a tali difficoltà e ritiene che possano essere dichiarate compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione a norma del presente quadro sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni.

2.2. Aiuto compatibile di importo limitato

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti nazionale approvato dalla Commissione, entro il 31 dicembre 2010 conformemente con il quadro temporaneo ed entro il 31 marzo 2011 trattandosi di imprese alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli ⁽¹⁴⁾;
- b) l'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500 000 EUR per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo;
- c) l'aiuto è concesso sotto forma di regime;

⁽¹²⁾ Cause riunite T-132/96 e T-143/96, *Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione*, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167.

⁽¹³⁾ Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, *Crédit Lyonnais* (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, *Bankgesellschaft Berlin* (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg., e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, *BAWAG* (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. decisione della Commissione nel caso NN 70/07, *Northern Rock* (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), decisione della Commissione nel caso NN 25/08, *Aiuti per il salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB* (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3) e decisione della Commissione, nel caso del 4 giugno 2008 C 9/08, *SachsenLB* (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34).

⁽¹⁴⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

- d) l'aiuto è concesso alle imprese che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà⁽¹⁵⁾; esso può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;
- e) non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;
- f) l'aiuto non costituisce un aiuto alle esportazioni, né un aiuto che favorisce i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;
- g) il regime di aiuto può applicarsi in quanto tale alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁶⁾, tranne qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Se l'aiuto è concesso alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli⁽¹⁷⁾ (direttamente o in virtù del trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli), la sovvenzione diretta in denaro (o l'equivalente sovvenzione lorda) non supera 15 000 EUR per impresa; l'aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; l'aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- h) lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto «de minimis» e su qualunque altro aiuto nell'ambito della presente misura da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e controllare che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 a un livello superiore al massimale di 500 000 EUR, e a 15 000 EUR in caso di aiuto alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- i) l'aiuto non può essere concesso oltre il 31 dicembre 2011;
- j) il regime di aiuti nazionale che autorizza la concessione dell'aiuto dopo il 31 dicembre 2010 è notificato dallo Stato membro e autorizzato dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.3. Aiuti concessi sotto forma di garanzie

Onde promuovere ulteriormente l'accesso ai finanziamenti e ridurre l'attuale forte avversione al rischio da parte delle banche, le garanzie su prestiti, agevolate per un lasso di tempo limitato, possono costituire una soluzione appropriata e mirata per facilitare l'accesso delle imprese ai finanziamenti.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) per le PMI, gli Stati membri concedono una riduzione fino al 15 % del premio annuale da pagare per nuove garanzie concesse sulla base delle disposizioni relative alla soglia di sicurezza previste all'allegato;

⁽¹⁵⁾ Secondo la definizione del punto 2.1 della comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

⁽¹⁶⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

⁽¹⁷⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

- b) per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri possono calcolare, per le nuove garanzie, il premio annuale calcolato sulla base della soglia di sicurezza di cui all'allegato;
- c) quando l'elemento di aiuto nei regimi di garanzia è calcolato attraverso metodologie già accettate dalla Commissione previa la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato ⁽¹⁸⁾, gli Stati membri possono anche concedere un'analoga riduzione pari ad un massimo del 15 %, per le PMI, del premio annuale da pagare per nuove garanzie;
- d) l'importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2010. Nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; riguardo ai prestiti per investimenti, gli Stati membri possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione ⁽¹⁹⁾;
- e) le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2011;
- f) la garanzia non supera l'80 % del prestito per la durata del prestito;
- g) per le PMI, la garanzia può riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio, mentre per le grandi imprese può riguardare solo i prestiti per gli investimenti;
- h) la riduzione del premio di garanzia per le PMI è applicata per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione della garanzia. Se la durata del prestito sottostante supera i due anni, gli Stati membri possono applicare per un periodo massimo supplementare di otto anni i premi di sicurezza di cui all'allegato senza riduzione; per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri possono applicare la soglia di sicurezza fissata nell'allegato per un periodo massimo di 10 anni;
- i) le imprese in difficoltà ⁽²⁰⁾ non rientrano nel campo di applicazione della misura.

2.4. Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato

Nell'attuale situazione di mercato, le imprese potrebbero avere difficoltà a reperire finanziamenti. Pertanto, la Commissione accetta che siano concessi prestiti pubblici o privati a un tasso di interesse almeno uguale al tasso overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1° gennaio 2007-30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽²¹⁾.

L'elemento di aiuto contenuto nella differenza tra detto tasso di interesse e il tasso di riferimento definito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione verrà, in via temporanea, considerato compatibile con il trattato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

⁽¹⁸⁾ Quali il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) o il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29) o il regolamento (CE) n. 1857/2006, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione.

⁽¹⁹⁾ Fonte: Eurostat. Ultime informazioni disponibili UE 27 2007. Costo del lavoro mensile: 3 028 EUR.

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 15.

⁽²¹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

- a) il metodo si applica a tutti i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011. Esso può coprire prestiti di qualunque durata. I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per pagamenti di interessi anteriori al 31 dicembre 2013 ⁽²²⁾. Dopo tale data, ai prestiti viene applicato un tasso di interesse almeno uguale al tasso definito nella comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione;
- b) per le PMI i tassi di interesse ridotti possono riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio, mentre per le grandi imprese possono riguardare solo i prestiti per gli investimenti;
- c) le imprese in difficoltà ⁽²³⁾ non rientrano nel campo di applicazione della misura.

2.5. Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»

A causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, inoltre, le imprese incontrano maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti necessari per produrre prodotti più rispettosi dell'ambiente. Gli aiuti sotto forma di garanzie possono non essere sufficienti a finanziare progetti costosi volti a migliorare la tutela ambientale mediante un adeguamento anticipato a norme future non ancora in vigore o mediante il superamento di tali norme.

La Commissione ritiene che gli obiettivi ambientali debbano continuare ad essere una priorità nonostante la crisi economica e finanziaria. È nell'interesse dell'Unione ed è conforme alla strategia «Europa 2020» che si producano articoli più rispettosi dell'ambiente, compresi prodotti efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse, ed è importante che la crisi non ostacoli il conseguimento di tale obiettivo.

Le misure supplementari sotto forma di prestiti agevolati possono quindi incoraggiare la produzione di «prodotti verdi». I prestiti agevolati possono tuttavia determinare gravi distorsioni della concorrenza e devono essere strettamente limitati a situazioni specifiche e ad investimenti mirati.

La Commissione ritiene che, per un lasso di tempo limitato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere aiuti sotto forma di riduzioni del tasso di interesse.

Sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione considererà compatibile con il mercato interno qualunque misura di aiuto sui tassi di interesse per prestiti per investimenti, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aiuto riguarda prestiti per investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione di nuovi prodotti tali da migliorare considerevolmente la tutela ambientale ⁽²⁴⁾;
- b) l'aiuto è necessario per l'avvio di un nuovo progetto. Nel caso di progetti esistenti, l'aiuto può essere concesso qualora diventi necessario per il proseguimento del progetto a causa della mutata situazione economica;
- c) l'aiuto è concesso solo per progetti consistenti nella produzione di prodotti che comportino un adeguamento anticipato a future norme unionali di prodotto ⁽²⁵⁾, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali norme;
- d) per i prodotti che comportano un adeguamento anticipato a future norme ambientali unionali o il superamento di tali norme, gli investimenti partono entro il 31 dicembre 2011, affinché la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore della norma;

⁽²²⁾ Gli Stati membri che vogliono usufruire di tale facilitazione devono pubblicare on-line i tassi overnight del giorno e metterli a disposizione della Commissione.

⁽²³⁾ Cfr. nota 15.

⁽²⁴⁾ Secondo la definizione di cui al punto 70.1 della sezione 2.2 (definizioni) della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Per futura norma unionale di prodotto s'intende una norma unionale cogente, adottata ma non ancora in vigore, che fissa i livelli da raggiungere in termini ambientali per i prodotti venduti nell'Unione.

- e) i prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali ⁽²⁶⁾, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 % su mercati di prodotto ⁽²⁷⁾ in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni;
- f) i prestiti sono concessi entro il 31 dicembre 2011;
- g) per calcolare l'aiuto, occorre partire dal tasso individuale del beneficiario, calcolato in base al metodo esposto al punto 2.3 della presente comunicazione. In base a tale metodo, l'impresa può beneficiare di una riduzione del tasso di interesse pari al:
 - 15 % per le imprese di grandi dimensioni;
 - 25 % per le PMI;
- h) il tasso di interesse agevolato si applica per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito;
- i) la riduzione del tasso di interesse può essere applicata a prestiti concessi sia dallo Stato o da istituzioni finanziarie pubbliche che da istituzioni finanziarie private. Va garantita l'assenza di discriminazioni fra soggetti pubblici e privati;
- j) le imprese in difficoltà ⁽²⁸⁾ non rientrano nel campo di applicazione della misura.
- k) gli Stati membri garantiscono che gli aiuti non vengano trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti finanziari.

2.6. Cumulo

I massimali d'aiuto fissati dalla presente comunicazione si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione.

Le misure d'aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento «de minimis» per i medesimi costi ammissibili.

Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti unionali, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

In caso di cofinanziamento con i fondi strutturali e altri strumenti unionali di finanziamento, vanno rispettate le norme applicabili.

3. Misure di semplificazione

3.1. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Conformemente alla comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽²⁹⁾, i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detta comunicazione, con una durata di credito inferiore a due anni. I rischi inerenti a debitori stabiliti negli Stati membri e in altri otto membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sono considerati assicurabili sul mercato.

La Commissione ritiene che non esista necessariamente, a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, una mancanza di capacità di assicurazione o di riassicurazione in tutti gli Stati membri, ma che non si possa escludere che in certi paesi la copertura per i rischi assicurabili sul mercato possa risultare temporaneamente indisponibile.

⁽²⁶⁾ Definiti al punto 70 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

⁽²⁷⁾ Definiti al punto 69 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, 2007-2013.

⁽²⁸⁾ Cfr. nota 15.

⁽²⁹⁾ GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

Il punto 4.4 della comunicazione recita: «In tali casi questi rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico e assicurati per conto o con la garanzia dello Stato. Nella misura del possibile, per tali rischi l'assicuratore allineerà i premi applicati sui tassi praticati altrove dagli assicuratori privati per lo stesso tipo di rischi.

Gli Stati membri che intendono ricorrere a tale clausola di salvaguardia dovranno notificare immediatamente alla Commissione la loro decisione in fase di progetto. La notificazione dovrà contenere una rassegna del mercato che dimostri l'indisponibilità della copertura dei rischi sul mercato dell'assicurazione privata, sulla base di una documentazione ottenuta da due grandi imprese private internazionali di assicurazione del credito all'esportazione, di buona rinomanza, e da un assicuratore nazionale, giustificando così l'uso della clausola di salvaguardia. La notificazione dovrà altresì contenere una descrizione delle condizioni che l'assicuratore del credito all'esportazione pubblico o con sostegno pubblico intende applicare per tali rischi.

Entro due mesi dal ricevimento della notificazione la Commissione valuterà se il ricorso alla clausola di salvaguardia sia conforme alle condizioni sopra specificate e compatibile con il trattato.

Se la Commissione ne accerta la conformità, la sua decisione sulla compatibilità è valida due anni a decorrere dalla data della decisione stessa, purché durante questo periodo non mutino le condizioni di mercato che hanno giustificato l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Inoltre la Commissione, consultati gli altri Stati membri, può modificare le condizioni del ricorso alla clausola di salvaguardia e può ugualmente decidere di sospenderne l'applicazione o di sostituirla con un altro sistema appropriato».

Tali disposizioni, applicabili alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI, costituiscono uno strumento appropriato nella situazione economica attuale qualora gli Stati membri ritengano che vi sia un'indisponibilità di copertura sul mercato assicurativo privato per determinati rischi di credito assicurabili sul mercato e/o per determinati acquirenti di protezione dai rischi.

In tale contesto, al fine di accelerare la procedura per gli Stati membri, la Commissione considera che, fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono dimostrare la carenza di mercato fornendo prove sufficienti dell'indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato. Il ricorso alla clausola di salvaguardia è comunque ritenuto giustificato se:

- a) una grande e nota impresa privata internazionale di assicurazione del credito all'esportazione e un assicuratore dei crediti nazionale forniscono prove dell'indisponibilità di tale copertura, o
- b) almeno quattro affermati esportatori dello Stato membro forniscono la prova del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per specifiche operazioni.

In stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione garantirà una rapida adozione delle decisioni relative all'applicazione della clausola di salvaguardia.

4. Monitoraggio e relazioni

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽³⁰⁾ e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽³¹⁾ prevedono che gli Stati membri presentino relazioni annuali alla Commissione.

Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione di aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per un periodo di 10 anni e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

Inoltre, gli Stati membri devono presentare alla Commissione entro il 15 settembre 2011 una relazione sulle misure adottate in base alla presente comunicazione.

⁽³⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se sono state rispettate le condizioni della decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

5. Disposizioni finali

La presente comunicazione si applica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Essa è giustificata dagli attuali problemi di finanziamento, eccezionali e transitori, collegati alla crisi bancaria. La Commissione potrebbe modificarla prima del 31 dicembre 2011, dopo aver consultato gli Stati membri, sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica della concorrenza. Se necessario o opportuno, la Commissione potrà anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

La presente comunicazione non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali ⁽³²⁾, la Commissione applica in caso di aiuti non notificati:

- a) la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1° gennaio 2011;
- b) gli orientamenti in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

⁽³²⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

ALLEGATO

Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base (*)			
Categoria di rating (Standard & Poor's)	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
AAA	40	40	40
AA + AA AA -	40	40	40
A + A A -	40	55	55
BBB + BBB BBB -	55	80	80
BB + BB	80	200	200
BB - B +	200	380	380
B B -	200	380	630
CCC e inferiore	380	630	980

(*) Per le imprese che non hanno precedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 15 % sullo specifico premio «esente» fissato al 3,8 % nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Il premio non può tuttavia mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla/e impresa/e madre/i.

(1) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.